

Comunità Montana Mugello

Approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 110 del 23.12.2010

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Indice

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Composizione
- Art. 3 - Nomina, durata in carica e revoca
- Art. 4 - Requisiti per la nomina ed incompatibilità
- Art. 5 - Funzionamento
- Art. 6- Compiti
- Art. 7 - Accesso agli atti e alle informazioni
- Art. 8 - Report operativi
- Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell' Organismo indipendente di valutazione della performance della Comunità Montana Mugello, di seguito definito "O.I.V.", istituito ai sensi delle vigente normativa in materia.
2. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente.
3. L'O.I.V., dalla data del suo insediamento, sostituisce l'attuale Nucleo di Valutazione per le valutazioni (con riferimento alle valutazioni dell'anno 2011).
4. L'O.I.V. può essere istituito anche in forma associata con altre amministrazioni del territorio, in virtù di apposita convenzione, nell'ambito della quale vengono specificati gli impegni dei singoli soggetti contraenti.

Art. 2 Composizione

1. L'Organismo indipendente di valutazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, lett i), è composto da tre membri: il direttore generale e due esperti esterni all'Amministrazione, dotati di specifica professionalità ed esperienza, in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo art. 4.

2. L'O.I.V. opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei responsabili della gestione, e risponde del proprio operato solo ed esclusivamente al Presidente.

Art. 3 **Nomina, durata in carica e revoca**

1. I componenti esterni sono nominati dal Presidente, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che inizia con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'ente e all'albo pretorio, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l'incarico.

2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, fatta salvo la revoca anticipata con provvedimento motivato del Presidente per sopraggiunta incompatibilità, per comportamenti lesivi dell'immagine dell'ente o in contrasto con il ruolo assegnato, o per mancato o ritardato svolgimento di alcune delle funzioni previste nel presente regolamento. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

3. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta; in ogni caso, il periodo di durata dell'incarico non può essere superiore a sei anni complessivi.

4. Ai componenti dell'O.I.V. viene corrisposta un'indennità nella misura prevista dall'amministrazione.

Art. 4 **Requisiti per la nomina ed incompatibilità**

1. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa e/o nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale.

2. Nello specifico dovranno essere in possesso di:

- a) adeguato titolo di studio;
- b) adeguate esperienze professionali.

3. E' requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea di cui al vecchio ordinamento.

4. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in ingegneria od economia;
- b) laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o triennale in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;

- c) laurea in altre discipline, unitamente ad un'esperienza professionale pluriennale.

5. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- a) esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA. locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle performances e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale, segretario generale di comuni e province, con servizio svolto in data antecedente a quella di entrata in vigore della L. 127/1997 o successivamente se attributario dell'incarico di direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale;
- b) libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico-organizzativa.

6. Non può essere nominato componente dell'O.I.V. colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:

- a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
- b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
- c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
- d) collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
- e) dipendenti degli enti aderenti alla convenzione.

Art. 5 Funzionamento

1. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle sedute e alle attività programmate, nonché di mantenere la riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro incarico e a quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.

2. Il Presidente individua un Coordinatore dell'O.I.V., scelto tra i tre membri, il quale provvede alla convocazione delle riunioni e alla fissazione dell'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata anche per via telefonica, per fax ovvero per via telematica.

3. L'O.I.V. è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

4. L'Amministrazione mette a disposizione dell'O.I.V. idonee strutture per lo svolgimento delle attività di competenza.

5. Le riunioni dell'O.I.V. non sono pubbliche; dei relativi lavori viene redatto verbale. Dei verbali e dei documenti redatti dall'O.I.V., può essere rilasciata copia a norma delle leggi vigenti.

Art. 6 Compiti

1 All'O.I.V. compete:

- a) proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo di ogni ente aderente, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/09, la valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. medesimo;
- b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni dei comuni aderenti ed elabora una relazione annuale sullo stato degli stessi;
- c) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione di ciascun ente, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, D.Lgs. 150/09, secondo quanto previsto dal decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; del sistema premiante del personale dipendente;
- e) redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente, sulla base della valutazione dei dirigenti, con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;
- f) redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dirigente, con facoltà, per i soggetti valutati, e prima che sia definitiva la graduatoria, di addurre controdeduzioni scritte, oggettive e documentate entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della valutazione espressa;
- g) validare la relazione sulla performance di cui all'art.10 del D.Lgs 150/09 e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- h) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
- i) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente;

2. All'O.I.V. compete altresì:

- a) garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- b) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 150/2009;
- c) relazionare con periodicità annuale, all'organo di indirizzo politico-amministrativo di ogni ente aderente, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
- d) ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

3. Inoltre, compete all'O.I.V. definire i sistemi di valutazione delle performance di cui all'art. 7, D.Lgs. 150/09.

Art. 7
Accesso agli atti e alle informazioni

1. L'O.I.V. ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere ai responsabili atti e informazioni ed effettuare verifiche dirette, senza interferire né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.
2. Chiunque è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività dell'O.I.V..

Art. 8
Report operativi

1. L'Organismo indipendente di valutazione relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento , si rinvia alla legislazione vigente in materia, nonché alle disposizioni statutarie dell'Ente.
2. Il presente regolamento entro in vigore il 1 gennaio 2011. Fino a tale data si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'attività del Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione n. 11 del 13/03/2009.